

Nazionale - Fondo Centrale di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese italiane

Beneficiari

- Piccole e medie imprese, anche in forma cooperativa, comprese le imprese artigiane, economicamente e finanziariamente sane
- Consorzi e società consortili di servizi alle PMI, e le società consortili miste (legge 317/91), economicamente e finanziariamente sani. Le società consortili miste devono rientrare nei parametri previsti per le PMI.

Le PMI e i consorzi si ritengono economicamente e finanziariamente sani qualora venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del Fondo.

Interventi

I soggetti beneficiari devono operare nei seguenti settori ISTAT:

- Agricoltura, caccia, silvicoltura (solo controgaranzia)
- Pesca, piscicoltura e servizi connessi (solo controgaranzia)
- Estrazione di minerali
- Attività manifatturiere
- Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua
- Costruzioni
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa
- Alberghi e ristoranti
- Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni
- Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali
- Istruzione
- Sanità e altri servizi sociali
- Altri servizi pubblici, sociali e personali.

Sulla base delle Disposizioni operative sono ammissibili le operazioni:

- di durata non inferiore a **36 mesi**;
- di anticipazione dei crediti verso la P.A.;
- sul capitale di rischio;
- di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata;
- a favore delle piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a **5 anni**;
- altre Operazioni finanziarie.

Per la durata di **9 mesi** a partire dall'entrata in vigore del decreto Marzo del **17-03-2020**:

- sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il **10%** dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione
- le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito per determinati settori economici o filiere d'impresa;
- gli operatori di microcredito in possesso del requisito di micro piccola media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell'**80%** dell'ammontare del

finanziamento e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre **3 anni** prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, senza valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito in favore di beneficiari come definiti [dall'articolo III del Testo Unico Bancario e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 Ottobre 2014, n. 176](#);

- Per le operazioni garantite, in tutto o in parte, dalle sezioni speciali del Fondo, la percentuale massima della garanzia del Fondo può essere elevata per le nuove operazioni fino al maggior limite consentito dalla disciplina dell'Unione Europea qualora quest'ultimo venga elevato rispetto al limite previsto alla data di entrata in vigore del "decreto marzo".

Agevolazioni

La garanzia del Fondo è una agevolazione del Ministero dello sviluppo economico, finanziata anche con risorse europee, che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari a favore di imprese e professionisti.

Per la durata di **9 mesi** a partire dall'entrata in vigore del "decreto Marzo" del **17-03-2020**:

- la garanzia è concessa a titolo gratuito;
- l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a **Euro 5.000.000,00**;
- per gli interventi di garanzia diretta la percentuale di copertura è pari all'**80%** dell'ammontare di ciascuna operazione i finanziamenti per un importo massimo garantito per singola impresa di **Euro 1.500.000,00**;
- Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al **90%** dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'**80%** e per un importo massimo garantito per singola impresa di **Euro 1.500.000,00**;
- per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico - alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di **10 anni** e di importo superiore a **Euro 500.000**, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
- per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il **60%**, a specifici settori/filiere colpiti dall'epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del **50%**, ulteriormente incrementabile del **20%** in caso di intervento di ulteriori garanti;
- sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all'**80%** in garanzia diretta e al **90%** in riassicurazione, nuovi finanziamenti a **18 mesi** meno un giorno di importo non superiore a **Euro 3.000,00** erogati da banche, intermediari finanziari concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e senza valutazione.

Fonte

[Bando](#)

Scadenza

Nessuna scadenza

Link

[Informazioni](#)

[Informazioni](#)